

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE AFRICA ITALIANA E FORZE ARMATE

### RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **COSTANZO CIANO**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto-tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. . . . .	87
Stato giuridico e trattamento economico del personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana. . . . .	88
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):	
Soppressione del Comando superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana. . . . .	90

**Discussione del disegno di legge: Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (276)**

DE COLLIBUS, *Relatore*, rileva che il disegno di legge trova la sua necessità nel dover regolare alcuni rapporti rispetto ad una categoria di salariati, per i quali la qualifica di assunzione non corrisponde alle mansioni effettivamente disimpegnate.

Ricorda che fin dal 1936 fu data facoltà all'Amministrazione dell'Africa italiana di costituire corpi tecnici coloniali con personale assunto al di fuori di quello statale. E tale facoltà fu poi estesa anche alle Forze armate dello Stato.

Poichè l'assunzione di personale a contratto venne autorizzata con le forme già stabilite dal regolamento del 30 aprile 1929, esamina alcune disposizioni di tale regolamento applicabili anche alle assunzioni previste dal disegno di legge in esame.

Il regolamento tipo sopracitato fissa anzitutto quattro categorie di impiegati. La prima è costituita da impiegati forniti di laurea o titolo equipollente e corrisponde al personale di ruolo di gruppo A); la seconda categoria comprende gli impiegati forniti di titolo di studio di scuola secondaria superiore; la terza impiegati con titolo di studio di

#### La riunione comincia alle 16.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Nazionali Coselschi, Tecchio, Bruni Giovanni, Diaz Marcello, Parodi, Delcroix, della Commissione dell'Africa italiana ed i Consiglieri Nazionali Russo, Tarabini, Mazzetti Mario, Bottari Tommaso e Negrotto Cambiaso della Commissione delle Forze armate.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

(*Alla riunione interviene il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana TERUZZI*).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scuola secondaria inferiore; infine la quarta categoria comprende il personale addetto ai servizi di copia.

Tali categorie sono richiamate anche nel disegno di legge in esame.

Il regolamento tipo prevede inoltre un biennio di prova, periodo che peraltro potrebbe essere fissato in una misura più breve, tenuto conto che quel regolamento fu emanato quando lo sviluppo della legislazione sindacale era all'inizio, mentre il nuovo provvedimento trova tale legislazione molto progredita.

Ricorda che il licenziamento del personale, per il regolamento soprarichiamato, viene previsto per cause tassativamente indicate e cioè incapacità, cattiva condotta, gravi motivi disciplinari e soppressione dell'ufficio o riduzione del servizio.

Il regolamento stesso contiene norme detagliate per il trattamento di quiescenza ed anche in merito ai requisiti che gli aspiranti devono possedere per essere assunti. Nota a tale riguardo che in quel provvedimento non poteva essere contemplato il requisito dell'appartenenza alla razza ariana, che invece è ovvio venga richiesto per le nuove assunzioni insieme al requisito dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE avverte che non occorre in proposito presentare emendamenti, essendo evidente che tali due requisiti saranno rigorosamente richiesti dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione del personale.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, assicura che tale necessità sarà naturalmente tenuta ben presente dalle Amministrazioni interessate.

DE COLLIBUS, *Relatore*, osserva che il regolamento tipo disciplina anche la materia delle riconferme e consente che per gli incarichi e le funzioni di speciale importanza si possa procedere alla stipulazione di contratti speciali.

Ora le norme del regolamento tipo sopra indicate costituiscono i concetti informativi anche del disegno di legge in esame.

L'articolo 1° di tale disegno di legge stabilisce il numero degli impiegati che ciascuna amministrazione può assumere a contratto tipo e conferma la facoltà eccezionale di assunzione con contratti speciali con alcune opportune limitazioni.

L'articolo 2 prevede l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato con le norme stabilite dall'articolo 2 del Regio decreto 12 settembre 1935-XIII, n. 1816.

Alle assunzioni provvedono i capi delle amministrazioni anche per delega conferita ai loro organi dell'Africa italiana.

Disposizioni di favore sono contenute nell'articolo 4 del disegno di legge a favore degli impiegati già in servizio, in quanto essi possono essere assunti conservando il precedente inquadramento, ferma rimanendo, a norma del successivo articolo 6, nelle amministrazioni centrali la facoltà di derogare dall'osservanza delle disposizioni relative ai requisiti occorrenti per l'assunzione.

Concludendo afferma che il disegno di legge è stato molto ben studiato e ben redatto nei diversi articoli. Qualche lieve contraddizione con i concetti generali di ordine sindacale potrà essere eliminata in seguito, essendo pienamente giustificato che una disposizione legislativa, nel momento eccezionale attuale, non possa estendere integralmente ai territori dell'Africa Italiana tutti i principi sindacali attuati per la madre patria.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Stato giuridico e trattamento economico del personale salariato nell'Africa Orientale Italiana. (301)**

GORLA, *Relatore*, premette che le norme del disegno di legge riguardano esclusivamente la mano d'opera nazionale.

Ricorda che fino ad ora per ragioni di urgenza le maestranze statali dell'Africa orientale sono state reclutate con criterio occasionale ed hanno trattamenti diversi che risentono appunto di questa provvisorietà. Al momento presente il personale salariato in Africa orientale è suddiviso in tre categorie: personale salariato inviato dal Regno, reclutato sul posto, assunto in base alle norme che regolano il personale impiegatizio a contratto tipo e a contratto a tempo indeterminato.

Il provvedimento in esame mira ad avviare tale materia su una via di normalizzazione. Infatti il criterio fondamentale cui il disegno di legge si ispira consiste nel fissare norme per tutte le amministrazioni dello Stato, affinché il personale sia reclutato con le due distinte forme: salariati a contratto e salariati straordinari. I salariati a contratto vengono assunti per le esigenze di carattere

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

normale; gli straordinari, in linea di massima, per sopperire a necessità eccezionali.

Tutto il personale viene distinto in cinque categorie: specializzato, qualificato, comuni, manovali e garzoni.

Le assunzioni dei salariati a contratto sono limitate alle prime tre categorie. Il contratto ha una durata triennale; può essere rinnovato ma non tacitamente. Gli appartenenti alle ultime due categorie sono assunti invece come straordinari. La possibilità di assunzione come personale straordinario anche degli specialisti, dei qualificati e dei comuni, è peraltro opportunamente prevista.

Per il reclutamento le singole amministrazioni centrali possono delegare i propri organi periferici. È anche prevista la possibilità di assumere a condizioni speciali elementi forniti di speciali attitudini.

Concludendo osserva che il disegno di legge, che consta di 48 articoli, disciplina tutta la complessa materia dello stato giuridico e del trattamento economico del personale salariato statale dell'Africa Italiana con criteri di assoluta equità. Raccomanda che siano aggiornate le disposizioni sugli infortuni, assicurazioni sociali, assistenza malattie e indennizzo di licenziamento, contenute nel capo VIII, con le ultime disposizioni di legge vigenti in materia.

Raccomanda anche che nella assunzione del personale venga data preferenza agli ex combattenti specialmente in Africa Orientale. È certo che il provvedimento — come è anche affermato nella relazione ministeriale — contribuirà a rendere più chiara ed a porre sulla via della normalizzazione, una situazione che se poteva essere giustificata per imprescindibili superiori ragioni di urgenza durante un periodo di inevitabili improvvisazioni, non sarebbe più sostenibile nella attuale, avanzata fase organizzativa.

PANCONESI vorrebbe presentare alcuni emendamenti a diversi articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che tutti i disegni di legge oggi in discussione sono stati trasmessi ai Consiglieri nazionali fin dal 9 corrente. Non può dunque consentire che vengano oggi presentati emendamenti, dato che questi devono essere proposti almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Permetterà tuttavia al camerata Panconesi di rivolgere raccomandazioni al Governo sugli articoli del disegno di legge.

Pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1, 2, e 3).

PANCONESI sull'articolo 4 rileva che il periodo di prova è previsto in un anno. Ritenendo eccessiva tale durata, raccomanda al Governo di trovare la maniera di abbreviarlo.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, dichiara di non potere accettare tale raccomandazione, rilevando che l'Amministrazione deve garantirsi nei riguardi dei salariati, che non possono essere esattamente giudicati in poco tempo.

(L'articolo 4 è approvato).

PANCONESI sull'articolo 5 rileva che non viene stabilita reciprocità di trattamento, perchè mentre l'amministrazione si riserva di licenziare in qualsiasi momento il dipendente, questo invece deve dare un preavviso di due mesi. Ritiene che tale squilibrio non corrisponda allo spirito attuale della disciplina del lavoro. Si sarebbe dovuto per lo meno distinguere tra licenziamento per cattivo rendimento e licenziamento normale.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, riafferma l'interesse preminente dello Stato, che giustifica pienamente la diversità di trattamento. Rileva che l'Amministrazione ha bisogno di tempo per sostituire i salariati che intendono licenziarsi. È però giusto il preavviso imposto a costoro.

(L'articolo 5 è approvato).

PANCONESI sull'articolo 6 osserva che manca anche qui il trattamento di reciprocità.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, rileva che l'articolo 6 mira ad evitare il danno dell'Amministrazione, che si verificherebbe qualora fosse consentito al personale, dopo giunto a Massaua, di non prestare servizio, lasciando all'amministrazione stessa l'onere del viaggio.

(Si approva l'articolo 6 — Si approvano anche gli articoli 7 e 8).

PANCONESI sull'articolo 9, rileva che i salariati straordinari possono essere licenziati in qualsiasi momento facendosi obbligo all'Amministrazione di dare preavviso di 15 giorni soltanto nel caso che i salariati abbiano superato un anno di servizio continuativo. Ritiene che il lavoratore non sia sufficientemente garantito da tale norma.

(L'articolo 9 è approvato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

CLAVENZANI sull'articolo 10 raccomanda che una volta pervenuti al periodo di assestamento, i due periodi di preavviso previsti negli articoli 8 e 10 vengano perequati.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, accetta la raccomandazione.

(L'articolo 10 è approvato).

CLAVENZANI sull'articolo 11 osserva che è stabilito il licenziamento dei salariati i quali anche saltuariamente nel corso di un anno siano stati ammalati o infortunati per 90 giorni complessivamente. Tale periodo complessivo costituisce un forte aggravio per il lavoratore. Vorrebbe perciò che si parlasse di 90 giorni consecutivi anziché complessivi.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, non può accettare il concetto espresso dal camerata Clavenzani. Il criterio è di evitare che operai con salute cagionevole, i quali si assentino dal lavoro per malattia ripetutamente, debbano essere mantenuti in servizio soltanto perchè la malattia non è durata 90 giorni consecutivi.

(L'articolo 11 è approvato — Si approvano anche gli articoli da 12 a 16).

CLAVENZANI sull'articolo 17 raccomanda di aggiornare la disposizione nel senso che le 48 ore settimanali siano considerate non già in complesso, ma come otto ore giornaliere.

Tale precisazione non importa alcuna modificazione, in quanto esiste già un decreto Vicerale che sancisce il concetto testè espresso. Il lavoro straordinario va quindi considerato successivamente alle 8 ore giornaliere, dato che, per ragioni ambientali e di clima, il superare le 8 ore è giusto motivo di corresponsione della remunerazione straordinaria.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, terrà presente tale precisazione.

(L'articolo 17 è approvato — Si approvano anche gli articoli da 18 a 20).

PESCOSOLIDO sull'articolo 21 raccomanda che la indennità di disagiata residenza sia corrisposta nella stessa misura a tutte le categorie di lavoratori, essendo comuni le conseguenze del disagio stesso.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, rileva che la diversa misura dell'indennità di disagiata residenza tra gli operai specializzati e qualificati e le altre categorie, trova rispondenza in analoga differenziazione stabilita per il personale civile e militare che è anch'esso diviso, a tali effetti, in due categorie.

(L'articolo 21 è approvato — Si approvano anche gli articoli da 22 a 31).

PANCONESI sull'articolo 32 osserva che questo si propone di disciplinare due istituti che hanno finalità diverse, quello delle malattie, per il quale è logico che ci sia un contributo paritetico, e quello degli infortuni per il quale tale sistema non può essere applicato perchè in contrasto con le leggi vigenti. Potrebbe essere quindi opportuno che l'articolo venisse diviso in due e che mentre l'istituto delle malattie fosse disciplinato così come è stato previsto, l'istituto degli infortuni fosse invece regolato conformemente alle norme fissate dalla legge dell'agosto 1935.

TERUZZI, *Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana*, dichiara che l'articolo 32, come è chiaramente detto nel primo comma, non fa che riferirsi a istituti già disciplinati nel Regno ed estesi all'A.O.I. Non può quindi accettare la proposta del camerata Panconesi.

(L'articolo 32 è approvato — Si approvano anche gli articoli da 33 a 48 e le tabelle allegate).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

#### **Rinvio del disegno di legge: Soppressione del Comando Superiore delle Forze Armate dell'Africa Orientale Italiana. (302)**

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per l'Africa Italiana ha richiesto il rinvio a giorno da destinarsi della discussione del disegno di legge: «Soppressione del Comando Superiore delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana».

(Così rimane stabilito).

**La riunione termina alle 17,30.**

## ALLEGATO

## TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

**Conferimento alle Amministrazioni militari della facoltà di assumere impiegati civili a contratto tipo ed a tempo indeterminato nell'Africa Italiana. (276)**

## ART. 1.

Per provvedere al normale funzionamento dei servizi ed Uffici tecnici dell'Africa Italiana dipendenti direttamente dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, quando queste non possano provvedervi con proprio personale di ruolo, è estesa alle Amministrazioni stesse la facoltà prevista per l'Amministrazione dell'Africa Italiana dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, di assumere impiegati civili a contratto tipo, secondo le norme contenute nel decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni.

In conformità alle norme contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992, e nel citato decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni, il numero degli impiegati civili che ciascuna Amministrazione può assumere a contratto tipo è stabilito distintamente per categorie con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le finanze, e può essere periodicamente riveduto negli stessi modi per le eventuali variazioni in aumento od in diminuzione in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

La facoltà eccezionale prevista dall'articolo 22 del predetto decreto ministeriale è devoluta al Ministro competente, di concerto con il Ministro per le finanze, ed è limitata nel modo appresso indicato:

1°) al grado 9° per il personale da assumere nella categoria I della Tabella, allegato 1, dello stesso decreto ministeriale; detto personale deve aver conseguito, inoltre, il

prescritto titolo di studio da almeno cinque anni se l'assunzione avviene per il grado 10°, e da almeno otto anni se l'assunzione avviene per il grado 9°;

2°) al grado 10° per il personale da assumere nella categoria II della Tabella già citata; detto personale, inoltre, deve aver conseguito da almeno sette anni il prescritto titolo di studio, se l'assunzione avviene direttamente per tale grado;

3°) al grado 12° quando trattasi di assumere personale nella categoria III della stessa Tabella, che sia in possesso del prescritto titolo di studio e debba essere adibito esclusivamente a mansioni di carattere tecnico.

## ART. 2.

Le Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di assumere, con la forma ed il trattamento di contratto speciale a tempo indeterminato indicati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, impiegati civili straordinari per provvedere ad eccezionali esigenze dei servizi ed uffici tecnici dell'Africa Italiana direttamente dipendenti dalle Amministrazioni stesse.

L'assunzione di impiegati civili straordinari è effettuata in eccedenza alle aliquote di cui al secondo comma del precedente articolo 1 e nei limiti numerici periodicamente fissati per ciascuna Amministrazione con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

## ART. 3.

Alle assunzioni degli impiegati a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato provvede ciascuna delle Amministrazioni centrali specificate nel precedente articolo 1 ed a carico delle quali gravano le spese relative.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le stesse Amministrazioni possono delegare tale facoltà ai propri organi dipendenti nell'Africa Italiana.

La competenza attribuita dall'articolo 12 del contratto tipo approvato con decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, e successive modificazioni, alla speciale Commissione prevista dallo stesso articolo, potrà essere attribuita, con decreto ministeriale, ad altri organi di ciascuna delle Amministrazioni specificate nel precedente articolo 1.

## ART. 4.

Gli impiegati a contratto tipo od a contratto speciale a tempo indeterminato delle categorie I, II e III assunti dall'Amministrazione dell'Africa Italiana e che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso enti dipendenti dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, possono essere da queste assunti in servizio nella stessa posizione, conservando, a tutti gli effetti, il precedente inquadramento, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

## ART. 5.

È fatto divieto di assumere con le norme che disciplinano l'assunzione dei salariati personale da adibire a mansioni proprie degli impiegati dei gruppi A, B e C dell'ordinamento gerarchico stabilito dal Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e di destinare nel Regno impiegati assunti in base agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i salariati non di ruolo che prestano servizio nell'Africa Italiana con le mansioni di cui al comma precedente, e che l'Amministrazione non ritenga di inquadrare come impiegati a contratto tipo od a contratto speciale a tempo indeterminato nei limiti previsti dai precedenti articoli 1 e 2, saranno rimpatriati, se trattasi di salariati temporanei assunti e comandati in Africa Italiana in base alle disposizioni del Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262; saranno licenziati col trattamento determinato all'atto dell'assunzione, se trattasi di salariati assunti con altre modalità.

Il servizio prestato in qualità di salariati anteriormente alla assunzione come impiegati a contratto tipo od a contratto speciale a tempo indeterminato non è comunque

valutabile ai fini dell'inquadramento di cui al precedente comma, nè dà diritto ad indennizzo di licenziamento.

## ART. 6.

Nel procedere all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 4 e 5 del personale già in servizio all'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni centrali hanno la facoltà di derogare dall'osservanza delle disposizioni relative ai requisiti occorrenti per l'assunzione in qualità di impiegato a contratto tipo od a contratto speciale a tempo indeterminato.

Per l'inquadramento nella prima o nella seconda categoria degli impiegati a contratto tipo od a contratto speciale a tempo indeterminato è però necessario, in ogni caso, il possesso del prescritto titolo di studio.

## ART. 7.

Nel procedere all'inquadramento del personale salariato, di cui al precedente articolo 5, il grado è attribuito con l'osservanza dei precedenti articoli 1 e 2, e lo stipendio è assegnato nell'importo iniziale stabilito per il grado conferito. Ove però il trattamento economico complessivo percepito prima di tale inquadramento, per paga raggugliata ad anno, aggiunta di famiglia ed assegno personale di cui all'articolo 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, pure raggugliati ad anno, superi l'ammontare globale dello stipendio iniziale, del supplemento di servizio attivo del grado attribuito e dell'aggiunta di famiglia, l'eccedenza è conservata, come assegno personale, fino a non oltre il trattamento massimo previsto per il grado medesimo, e viene riassorbita con i successivi aumenti periodici, con l'avanzamento al grado superiore, o con l'incremento o la nuova attribuzione dell'aggiunta di famiglia.

## ART. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge nonché quelle speciali emanate dalle singole Amministrazioni o dai Governi coloniali per disciplinare la materia che forma oggetto della legge stessa.

## ART. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Stato giuridico e trattamento economico del personale salariato statale nell'Africa Orientale Italiana. (301)**

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.

I salariati che prestano la loro opera alle dirette dipendenze dello Stato per i servizi civili e militari dell'Africa Orientale Italiana sono classificati in:

- a) salariati a contratto;
- b) salariati straordinari.

ART. 2.

I salariati di cui all'articolo precedente si suddividono nelle seguenti categorie:

1°) specializzati, e cioè adibiti a lavori per i quali si richiede una speciale competenza conseguente da tirocinio o da preparazione tecnica;

2°) qualificati, e cioè adibiti a lavori per i quali si richiede una normale capacità tecnica;

3°) comuni, e cioè adibiti a lavori e servizi per i quali occorre qualche specifica conoscenza pratica;

4°) manovali, che compiono cioè lavori prevalentemente di fatica, o per i quali non è richiesta alcuna specifica conoscenza pratica;

5°) garzoni, e cioè manovali di età superiore al 15° anno compiuto ed inferiore al 18° anno compiuto.

I salariati delle prime tre categorie sono assunti a contratto per le esigenze di carattere normale, e come straordinari per quelle di carattere eccezionale; i salariati delle ultime due categorie sono assunti in ogni caso come straordinari.

Ove ragioni di servizio lo esigano, i Capi degli enti o dei servizi hanno facoltà di impiegare, per il tempo strettamente necessario, i salariati in lavori affini a quelli della loro specialità di mestiere o in altri per i quali abbiano attitudine.

CAPO II.

ASSUNZIONI  
E CONFERME IN SERVIZIO.

ART. 3.

I salariati debbono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani di razza ariana col pieno godimento dei diritti civili e politici;

b) essere iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio;

c) essere di età non inferiore ai 21 anni compiuti, per le assunzioni a contratto, o ai 18 anni per le assunzioni come straordinari e, limitatamente ai salariati a contratto, non aver superato i 40 anni, o i 45 se trattasi di personale che gode dei benefici previsti per l'aumento del limite di età dalle disposizioni vigenti nel Regno per i salariati dello Stato;

d) aver ottemperato agli obblighi derivanti dalle vigenti leggi sul reclutamento;

e) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili;

f) avere tenuto sempre regolare condotta morale e politica;

g) avere la capacità tecnica per le mansioni cui devono essere adibiti.

Il giudizio sui sopraccennati requisiti è lasciato all'insindacabile esame delle Amministrazioni interessate che hanno anche facoltà di sottoporre gli aspiranti a prova di saggio.

Il disposto della lettera c) del presente articolo non si applica ai garzoni, per i quali si osservano i limiti di età previsti nel n. 5 del precedente articolo 2.

Può eccezionalmente derogarsi dal limite massimo di età quando occorra assumere in servizio come salariati a contratto elementi molto esperti in taluna specialità di mestiere che l'Amministrazione abbia urgente e particolare interesse di avere a propria disposizione.

ART. 4.

L'assunzione dei salariati a contratto è fatta per un triennio e avviene mediante la sottoscrizione da parte del salariato di un atto di sottomissione dal quale risultino:

a) le generalità del salariato;

b) l'Amministrazione verso la quale egli si impegna;

c) la decorrenza del contratto;

d) la categoria e la qualifica attribuitagli;

e) le competenze;

f) la dichiarazione di accettare integralmente le norme di cui alla presente legge.

L'atto di sottomissione deve essere vistato dall'Autorità che provvede all'assunzione.

All'assunzione dei salariati a contratto ed alle conferme previste dal successivo articolo 5 provvedono le Amministrazioni centrali a carico delle quali gravano le relative spese anche quando la scelta dei salariati avvenga per il tramite di altre Amministrazioni.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Le suddette Amministrazioni centrali possono delegare tali facoltà ai propri organi dipendenti nell'Africa Orientale Italiana.

Il primo anno di servizio dei salariati a contratto è considerato periodo di prova; per coloro però che abbiano comunque già prestato un periodo di servizio nell'Africa Orientale Italiana alle dipendenze dello Stato immediatamente prima dell'assunzione a contratto, l'anno di prova può essere ridotto di un corrispondente periodo.

Ove occorra ricoprire posti di salariati a contratto sarà data la preferenza ai salariati straordinari che abbiano compiuto almeno un anno di lodevole servizio e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il limite numerico dei salariati a contratto viene determinato, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, e può essere riveduto con le stesse modalità in relazione alle effettive esigenze dei servizi.

ART. 5.

Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto.

Le conferme in servizio si effettuano per periodi triennali e sono deliberate su rapporto informativo del Capo dell'ente o del servizio dal quale direttamente dipende il salariato.

Le domande di conferma in servizio devono essere presentate dagli interessati almeno due mesi prima della scadenza del triennio; è però in facoltà dell'Amministrazione centrale di prendere in considerazione le domande di conferma presentate anche dopo tale termine, sempre che il Capo dell'ente o del servizio ritenga opportuno inoltrarle.

Nel caso in cui le domande di conferma siano state presentate nel termine stabilito, ma, alla scadenza del triennio, l'Amministrazione centrale non abbia comunicato le determinazioni adottate, il prolungarsi del servizio dà diritto a tutti i benefici derivanti dal contratto, in misura proporzionale al servizio prestato oltre la scadenza del contratto stesso.

Qualora invece le domande di conferma non siano presentate entro il termine stabilito, il prolungarsi del servizio oltre la scadenza del contratto dà diritto soltanto alla retribuzione giornaliera.

All'atto della conferma ed in relazione alla disponibilità dei posti, l'Amministrazione centrale ha facoltà di assegnare il salariato a contratto ad una categoria superiore, previo accertamento della relativa idoneità professionale.

ART. 6.

I salariati straordinari sono assunti senza alcun impegno da parte dell'Amministrazione circa la durata della prestazione e senza stipulazione di contratto.

L'assunzione è effettuata direttamente dai Capi degli enti o dei servizi, entro i limiti numerici autorizzati dalle Amministrazioni centrali in relazione alle disponibilità dei fondi stanziati in bilancio ed alle esigenze cui occorre provvedere.

I salariati straordinari vengono di norma reclutati nell'Africa Orientale Italiana.

Quando ciò non sia possibile, il reclutamento può essere fatto nel Regno; in tal caso all'assunzione provvede l'Amministrazione centrale ed il salariato deve vincolarsi a non lasciare il servizio prima che sia trascorso un anno dall'assunzione.

ART. 7.

Quando vi sia assoluta necessità di procedere all'assunzione di salariati specializzati di singolari attitudini, le Amministrazioni centrali, di concerto con il Ministero delle finanze, possono in via del tutto eccezionale, derogare delle norme della presente legge stabilendo anche un trattamento economico superiore a quello in essa previsto.

CAPO III.

LICENZIAMENTI — INCOMPATIBILITÀ

ART. 8.

Il licenziamento d'autorità dei salariati a contratto si effettua in qualsiasi momento per:

- a) motivi disciplinari;
- b) scarso rendimento;
- c) riduzione o soppressione di servizi o riduzione di personale;
- d) rimpatrio disposto dal competente Governo coloniale per motivi di ordine pubblico;
- e) raggiungimento del limite massimo di età di cui al successivo articolo 11;
- f) chiamata alle armi per obblighi di leva o per volontario arruolamento;
- g) allontanamento dal lavoro nei casi previsti dai successivi articoli 35 e 37;
- h) allontanamento dal lavoro o prolungata assenza nei casi previsti dal successivo articolo 11.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

I provvedimenti di licenziamento con la relativa motivazione devono essere pubblicati all'ordine del giorno o comunicati per iscritto all'interessato. La pubblicazione all'ordine del giorno o la comunicazione per iscritto hanno valore di notificazione ad ogni effetto di legge.

Nei casi di licenziamento previsti dal primo comma lettera *b)* e *c)* del presente articolo viene dato ai salariati un preavviso di 15 giorni durante i quali essi sono tenuti a prestare servizio.

Durante il periodo di prova il licenziamento dei salariati a contratto può essere disposto senza preavviso ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, anche se non ricorrano i motivi di cui al primo comma del presente articolo.

Le Amministrazioni centrali possono delegare ai propri organi dipendenti nell'Africa Orientale Italiana la facoltà di disporre il licenziamento nei casi previsti dal presente articolo.

ART. 9.

Il licenziamento dei salariati straordinari si effettua nei casi di cui alle lettere *a)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* del precedente articolo con le stesse modalità stabilite per i salariati a contratto.

Anche quando non ricorrano le circostanze di cui al precedente comma i salariati straordinari possono essere licenziati in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, e, soltanto nel caso che abbiano superato un anno di servizio continuativo, hanno diritto ad un preavviso di quindici giorni, durante i quali sono tenuti a prestare servizio.

ART. 10.

I salariati che intendono licenziarsi dal servizio devono dare il preavviso di almeno due mesi, se assunti a contratto, e di almeno un mese se assunti come straordinari, fermo restando per questi ultimi il vincolo previsto dal quarto comma del precedente articolo 6.

Il licenziamento volontario dei salariati a contratto o straordinari non dà diritto in alcun caso ad indennità nè al rimborso delle spese di viaggio per il ritorno nella località di assunzione.

I salariati a contratto o straordinari che abbandonino il servizio senza il prescritto preavviso sono considerati licenziati per motivi disciplinari; si intendono anche li-

cenziati per motivi disciplinari i salariati straordinari assunti nel Regno che abbandonino il servizio prima che sia decorso un anno dall'assunzione.

Il rifiuto di raggiungere, entro il termine stabilito, la sede di lavoro assegnata per prima destinazione o per trasferimento è considerato licenziamento volontario, quando non concorrano circostanze che possano determinare il licenziamento per motivi disciplinari.

Nei casi di licenziamento previsti dal presente articolo che avvengano prima del compimento di un anno di effettivo servizio nell'Africa Orientale Italiana il licenziamento stesso deve essere comunicato alla locale Autorità di Governo per gli eventuali provvedimenti di polizia.

ART. 11.

I salariati a contratto chiamati alle armi per obblighi di leva o per volontario arruolamento sono licenziati dallo stesso giorno in cui si allontanano dal servizio.

I salariati richiamati alle armi sono considerati in congedo straordinario senza assegni per i primi 90 giorni se assunti a contratto, e per i primi 45 se straordinari, e vengono licenziati ove l'assenza dal lavoro derivante dal richiamo si protragga oltre tali termini.

In caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario per esigenze eccezionali, sono applicabili ai salariati a contratto le disposizioni previste nel Regno per gli operai temporanei dal Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019.

Sono inoltre licenziati:

1°) i salariati che compiono il 65° anno di età, se uomini, ed il 60° anno di età, se donne;

2°) i salariati di cui sia accertata l'invalidità fisica permanente;

3°) i salariati riconosciuti non idonei al servizio coloniale per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, se assunti a contratto, ed a 45 giorni se straordinari;

4°) i salariati che, anche saltuariamente, nel corso di un anno siano rimasti assenti dal servizio per causa di malattia o infortunio o per qualunque altra causa, anche se giustificata, per un periodo complessivo di oltre 90 giorni se assunti a contratto, e di oltre 45 se straordinari.

I salariati riconosciuti affetti da malattie contagiose od infettive devono essere allontanati dal lavoro; se l'allontanamento si protrae per oltre 90 giorni o 45 giorni rispettivamente per i salariati a contratto o per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gli straordinari, si procede al licenziamento per inabilità fisica.

I termini di 90 e di 45 giorni di cui al secondo, quarto e quinto comma del presente articolo, sono protratti rispettivamente a 180 ed a 90 giorni per i salariati che siano ex combattenti, o iscritti regolarmente ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ovvero che abbiano cinque o più figli conviventi a carico, e ad un anno e a sei mesi per i mutilati, invalidi o vedove di guerra o per la Causa Nazionale.

ART. 12.

Ai salariati è vietato:

a) qualunque impiego privato o prestazione di lavoro presso ditte private e l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio, anche per interposta persona;

b) ogni attività od incarico che a giudizio insindacabile della Amministrazione non siano reputati conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'Amministrazione stessa.

CAPO IV.

PAGHE.

ART. 13.

Le paghe dei salariati sono quelle fissate dalla Tabella I allegata alla presente Legge.

L'assunzione in servizio avviene col trattamento iniziale della categoria d'assegnazione. Le Amministrazioni centrali, sia per gli operai specializzati che per gli operai qualificati, possono peraltro autorizzare, in via eccezionale, l'assegnazione di una delle classi di paga superiore all'iniziale; per i salariati qualificati tale facoltà è consentita limitatamente alla seconda ed alla terza classe di paga.

Ai salariati a contratto, all'atto della conferma in servizio può essere attribuita la classe di paga immediatamente superiore a quella goduta nel triennio precedente, tenuto conto della capacità e del rendimento dimostrati.

ART. 14.

La paga dei salariati è giornaliera ed è divisa in otto quote uguali, quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro. Essa è dovuta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo del lavoro effettivamente prestato.

Spetta inoltre nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile) della Fondazione dell'Impero (9 maggio) della Marcia su Roma (28 ottobre) e dell'Anniversario della Vittoria (4 novembre), ancorchè non vi sia prestazione d'opera.

Ogni ora d'assenza dal lavoro per motivi indipendenti dal servizio dà luogo alla perdita di una quota oraria della paga giornaliera, salvi i provvedimenti disciplinari per le assenze ingiustificate.

Il salariato ha diritto per ogni settimana ad un periodo di riposo di 24 ore che, salvo casi eccezionali, deve coincidere con la domenica.

CAPO V.

INDENNITÀ VARIE  
E FONDO RISPARMIO.

ART. 15.

Ai salariati compete una indennità coloniale pari al 100 per cento della paga, per ogni ora retribuita con la paga normale, salve le eccezioni di cui ai successivi articoli 28 e 30.

Tale indennità compete inoltre per le sole ore di lavoro prestato nei giorni festivi fino a un massimo di otto ore e nei casi di recupero previsti dal penultimo comma del successivo articolo 18.

Non spetta indennità coloniale ai garzoni.

ART. 16.

Ai salariati coniugati o vedovi con prole minorenni è assegnata una aggiunta di famiglia di lire 45 mensili oltre una quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenni, fino al massimo di tre, e di lire 16 mensili per ciascun figlio minorenni in più dei tre.

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennità stesse, e spettano per ogni giornata o frazione di giornata di lavoro e per ogni giornata in cui spetta in tutto od in parte la paga anche se non vi sia prestazione d'opera.

ART. 17.

È considerato lavoro straordinario quello prestato in ore diurne o notturne oltre le 48 ore settimanali di lavoro normale.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

È considerato lavoro festivo quello prestato nelle domeniche o nelle giornate di riposo settimanale disposto in sostituzione del riposo domenicale.

Il lavoro straordinario diurno e notturno e quello festivo sono consentiti nei soli casi di indilazionabile necessità. Il lavoro straordinario nei giorni feriali non può superare le due ore al giorno, salvo che non si imponga la necessità di un'ulteriore prestazione per evitare sinistri o danni.

Il lavoro straordinario diurno e quello festivo diurno sono remunerati con la sola paga ordinaria aumentata del 10 per cento; il lavoro straordinario notturno, intendendosi per tale quello eseguito dalle ore 22 alle ore 5, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è remunerato con la sola paga ordinaria aumentata del 20 per cento.

## ART. 18.

In caso di interruzione di lavoro per pioggia o per altra causa di accertata forza maggiore, spettano al salariato la paga o l'indennità coloniale per le ore di lavoro compiute e in ogni caso per non meno di quattro ore.

Le ore di lavoro retribuite e non prestate effettivamente devono essere ricuperate in giorni successivi, senza diritto ad altra retribuzione.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di fare ricuperare in tutto o in parte le altre ore lavorative non prestate, corrispondendo per tali ore la paga normale e la relativa indennità coloniale.

L'esecuzione di lavoro straordinario non è consentita se non dopo aver completato i ricuperi di cui al presente articolo.

## ART. 19.

Dal giorno d'inizio della corresponsione della paga i salariati sono soggetti ad una trattenuta di lire 3 sulla paga giornaliera, se appartenenti alle prime due categorie, e di lire 1.50 se appartenenti alle altre categorie, a titolo di fondo risparmio ed a garanzia di eventuali debiti verso l'Amministrazione o delle spese di viaggio che dovessero porsi a loro carico. Tale ritenuta si opera fino alla concorrenza di lire 2,000 per i salariati assunti nel Regno e di lire 1,000 per quelli assunti nell'Africa Orientale Italiana.

Le somme trattenute sono depositate dall'Amministrazione presso le Casse postali di risparmio o presso un Istituto di credito, designato dal Governatore territorialmente competente, su libretti fruttiferi intestati

ai singoli salariati e vincolati a favore dell'Amministrazione.

L'autorizzazione di svincolo del deposito e degli interessi maturati è concessa dall'Amministrazione dopo la definitiva cessazione dal servizio dei salariati. L'Amministrazione ha però diritto di svincolare a suo favore in tutto o in parte le somme depositate e gli interessi maturati nel caso in cui debba comunque effettuare trattenute a carico dei salariati.

## ART. 20.

Ai salariati assunti nel Regno è corrisposta, prima della partenza e per una volta tanto, una indennità di equipaggiamento nella misura di lire 300.

Ove essi siano licenziati entro il primo anno di servizio per motivi disciplinari o per cause dipendenti dalla loro volontà, detta indennità deve essere ricuperata dalla Amministrazione.

## ART. 21.

Ai salariati destinati nei territori indicati nella Tabella n. 2 allegata alla presente legge è corrisposta una indennità giornaliera di disagiata residenza nella misura stabilita dalla Tabella stessa.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle condizioni di disagio dovute ad insalubrità, isolamento, altitudine della località od elevato costo della vita, potranno essere modificati i criteri di graduazione e di assegnazione dell'indennità medesima, senza, peraltro, superare la misura massima prevista nella suddetta Tabella.

L'indennità di disagiata residenza spetta soltanto per il periodo di effettiva permanenza nelle località per le quali è prevista, e per i giorni in cui compete, in tutto od in parte, la paga anche se non vi sia prestazione d'opera.

I salariati che, anche temporaneamente, siano inviati a prestar servizio da una località disagiata o non, in località disagiata, percepiscono una indennità di disagiata residenza stabilita per quest'ultima località quando non compete indennità di missione.

I salariati che da una località disagiata siano inviati in missione in altra località disagiata o non, conservano, per i primi 20 giorni compresi quelli di viaggio, l'indennità di disagiata residenza stabilita per la località di provenienza.

Durante i giorni di viaggio per trasferimento di autorità i salariati conservano, entro il suddetto limite massimo di 20 giorni, l'indennità di disagiata residenza stabilita per la località di provenienza.

CAPO VI.

MISSIONI E TRASFERIMENTI.

ART. 22.

Per le missioni compiute dal salariato nell'ambito della Colonia si applicano le norme vigenti per le missioni dei salariati nel Regno, ma la misura dell'indennità è ridotta alla metà; la riduzione non ha luogo quando si tratti di missione nei principali centri urbani, da determinarsi con decreto governatoriale per ciascuna Colonia.

Quando la missione non comporti pernottamento fuori sede, la diaria nelle misure di cui sopra è ridotta a metà o a un quarto secondo che l'assenza superi le dodici ore oppure duri da più di sei ore e non oltre dodici.

Nulla è dovuto a titolo di diaria quando l'assenza duri sei ore o meno, o quando, anche protraendosi oltre sei ore, si tratti di incarichi che abbiano carattere continuativo o rientrino nelle normali mansioni per le quali il salariato è stato assunto.

Non è consentito l'invio in missione dei salariati appartenenti alle categorie dei manovali e garzoni.

Per le missioni dalla Colonia nel Regno il salariato ha diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, alle indennità di soggiorno dalla data di sbarco fino a quella d'imbarco nella misura stabilita nel Regno.

Nelle missioni che comportino viaggi per via marittima non si corrisponde, per le giornate di permanenza a bordo, alcuna diaria o quota di diaria quando nel biglietto di trasporto personale sia compreso il trattamento di vitto o quando tale trattamento sia comunque a carico dell'Amministrazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi di trasferimento di autorità, limitatamente al tempo indispensabile per raggiungere la nuova destinazione.

ART. 23.

Nei casi di missione continuativa in una medesima località la diaria viene ridotta a due terzi dal 31° giorno ed alla metà del 91° giorno a partire dall'inizio del soggiorno in missione.

Trascorsi 180 giorni dalla predetta data cessa il diritto alla diaria, salvo che per comprovate ed eccezionali necessità l'Amministrazione centrale interessata, di concerto con il Ministero delle finanze, non ne

proroghi la corresponsione nella stessa misura della metà od in misura inferiore.

Verificandosi successive missioni in una stessa località con interruzioni tra l'una e l'altra inferiori a giorni 15 la missione si considera continuativa agli effetti dei comma precedenti.

ART. 24.

I viaggi dei salariati per trasferimento disposto d'autorità o per altri motivi di servizio, sempre che sia possibile, devono effettuarsi sulle ferrovie, sui piroscafi o su altri mezzi a trazione meccanica destinati in modo regolare e periodico al pubblico servizio. In tali casi ai salariati compete il rimborso delle spese effettive regolarmente sostenute per il trasporto personale oltre l'aumento di due decimi del prezzo del biglietto, escluso, quando trattasi di viaggi per via mare, il prezzo del vitto.

Per i percorsi da compiersi sulle vie ordinarie, dove non esistono i mezzi di trasporto previsti dal comma precedente, i salariati devono valersi dei mezzi usuali e più economici ed hanno diritto soltanto al rimborso della relativa spesa.

Nessun rimborso compete:

- a) per i viaggi compiuti per trasferimenti disposti in seguito a domanda;
- b) per i percorsi compiuti con mezzi di trasporto apprestati gratuitamente dallo Stato.

ART. 25.

I viaggi per trasferimenti d'autorità e per altri motivi di servizio, sulle ferrovie o su altri veicoli a trazione meccanica, devono effettuarsi, nel Regno, in terza classe e nell'Africa Orientale Italiana, in seconda classe; ove non esistano che due sole classi i viaggi devono effettuarsi nella classe inferiore.

I viaggi su piroscafi devono effettuarsi nella classe intermedia tra la seconda comune e la terza comune, e, in caso di più classi intermedie, in quella inferiore tra queste; in mancanza di classe intermedia nella terza comune.

ART. 26.

I salariati a contratto trasferiti d'autorità, che abbiano ottenuta, se prescritta, l'autorizzazione della competente Autorità coloniale per il trasporto nella nuova destinazione del mobilio e delle masserizie di loro proprietà, hanno diritto, fino ad un massimo complessivo di 25 quintali, per i salariati

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

coniugati o vedovi con famiglia, e di 15 quintali per i celibi o le nubili, al rimborso delle spese effettive regolarmente sostenute, in base alla tariffa più economica per il trasporto sulle ferrovie, sui piroscafi o su altri mezzi a trazione meccanica, destinati in modo regolare e periodico al pubblico servizio, o in mancanza con altri mezzi usuali più economici.

Nessun rimborso compete per i trasporti effettuati con mezzi apprestati gratuitamente dall'Amministrazione.

Per ogni quintale di mobilio o masserizie di cui è stato effettuato il trasporto fino ai massimi di cui al primo comma del presente articolo, compete un compenso fisso di lire 12,60 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e facchinaggio.

ART. 27.

Ai salariati a contratto trasferiti d'autorità, oltre al rimborso delle spese di trasporto personale per se e per i membri della famiglia, con le modalità stabilite nei precedenti articoli, compete un compenso fisso di lire 18 per ciascuno dei membri della famiglia, dai quali essi, previo il nulla osta delle competenti Autorità coloniali, se prescritto, siano seguiti nella nuova destinazione.

Agli effetti della presente legge si considerano come membri della famiglia, purché conviventi abitualmente con il capo di famiglia ed a suo carico: la moglie, i figli o figliastri cheentino non più di 18 anni di età; le figlie e le figliastre nubili di età non superiore ai 21 anni.

ART. 28.

Ai salariati assunti nel Regno spettano, per raggiungere la prima destinazione di lavoro nell'Africa Orientale Italiana, la paga normale per ciascun giorno di viaggio, esclusa l'indennità coloniale, ed il rimborso della spesa per il trasporto personale.

Ai salariati a contratto compete anche il rimborso della spesa per il trasporto del mobilio e delle masserizie, nel limite e con le modalità di cui al precedente articolo 26.

Decorso il periodo di prova, e previa autorizzazione del competente Governo coloniale, se prescritta, i salariati a contratto possono farsi raggiungere dalla famiglia; in tal caso compete per ciascuno dei membri di essa il solo rimborso della spesa di trasporto personale.

Per i viaggi previsti dal presente articolo, se compiuti sui mezzi indicati nel primo

comma dell'articolo 24, compete, inoltre, l'aumento di due decimi sulla spesa di trasporto personale.

Nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di licenziamento volontario, prima del compimento di un anno di effettivo servizio, i salariati a contratto o straordinari assunti nel Regno hanno l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione per effetto del presente articolo nella misura di tanti dodicesimi quanto sono i mesi interi ancora mancanti al compimento dell'anno.

ART. 29.

Il trattamento di cui all'articolo 28 si applica anche nei seguenti casi per i salariati a contratto e per i membri della famiglia che li seguono nel viaggio di ritorno nella località di assunzione:

1<sup>o</sup>) cessazione dal servizio alla normale scadenza del contratto;

2<sup>o</sup>) licenziamento d'autorità per riduzione o soppressione di servizi o per riduzione di personale;

3<sup>o</sup>) licenziamenti previsti dal quarto e quinto comma del precedente articolo 11.

In caso di morte del salariato a contratto e nel caso di licenziamento previsto dal secondo comma del citato articolo 11 spetta ai membri della famiglia il rimborso della spesa per trasporto personale, aumentata dei due decimi, e per quello del mobilio o delle masserizie.

Il trattamento di cui all'articolo 28 si applica, per il ritorno nella località di assunzione, anche ai salariati straordinari assunti nel Regno nei casi di licenziamento previsti nel secondo comma dell'articolo 9 e nel quarto e quinto comma dell'art. 11; nulla compete per i membri della famiglia.

La facoltà di usufruire del trattamento previsto dal presente articolo decade dopo trenta giorni dalla cessazione del servizio o dalla morte del salariato; per comprovate necessità l'Amministrazione può prorogare tale termine per altri centocinquanta giorni al massimo.

CAPO VII.

CONGEDI.

ART. 30.

Ai salariati a contratto, compatibilmente con le esigenze del servizio, può essere concesso, dopo ciascun triennio, un congedo ordinario nella misura di giorni 30 lavorativi, ed

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in tali giorni essi sono retribuiti con la paga normale esclusa l'indennità coloniale.

Nel periodo di congedo ordinario non si computano i giorni necessari per recarsi nel Regno o per tornare alla propria sede nell'Africa Orientale Italiana.

Il periodo trascorso in congedo dopo un triennio si calcola come servizio agli effetti del computo del successivo triennio.

I salariati a contratto che si recano nel Regno in congedo ordinario hanno diritto al rimborso della sola spesa di trasporto personale per il viaggio dalla località di lavoro nell'Africa Orientale Italiana al porto di sbarco e viceversa, nonché alla corresponsione della paga normale e della indennità coloniale per i soli giorni lavorativi compresi nella durata del viaggio stesso.

Per comprovati gravi motivi di salute o di famiglia può essere concesso, dopo almeno un anno di servizio, il frazionamento proporzionale del periodo di congedo.

Le spese di trasporto personale saranno però rimborsate una sola volta nel triennio e analogamente saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio, sia per la corresponsione della paga e dell'indennità coloniale sia per la determinazione del periodo complessivo di congedo.

Ai salariati straordinari che abbiano prestato almeno tre anni di servizio continuativo può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un congedo ordinario retribuito nella misura di giorni 20 lavorativi.

Ai salariati straordinari assunti nel Regno si applicano le disposizioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

## ART. 31.

Dopo un anno di servizio, ai salariati a contratto possono essere concessi, per giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, congedi straordinari che complessivamente non possono superare, nel triennio, trenta giorni lavorativi, oltre quelli occorrenti per l'eventuale viaggio nel Regno e viceversa. Anche per questi congedi i giorni di viaggio saranno calcolati una sola volta.

I periodi di congedo ordinario e straordinario non prorogano la durata del contratto.

Nelle stesse circostanze ai salariati straordinari, dopo ogni anno di servizio continuativo può essere concesso un congedo straordinario frazionabile della durata massima di 10 giorni lavorativi.

Durante il congedo straordinario i salariati non percepiscono alcuna competenza, nè hanno diritto ad alcun rimborso delle spese di viaggio.

## CAPO VIII.

INFORTUNI - ASSICURAZIONI SOCIALI  
- ASSISTENZA MALATTIE E INDEN-  
NIZZO DI LICENZIAMENTO.

## ART. 32.

I salariati beneficiano delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e rischi equiparati e delle assicurazioni sociali obbligatorie, secondo le norme vigenti per l'Africa Orientale Italiana.

Alla assistenza dei salariati colpiti da malattia o da infortunio, quando non compete il trattamento d'infortunio sul lavoro o rischio equiparato, provvederà l'Ente Nazionale Fascista di Previdenza «Umberto I» per i salariati dello Stato.

A tal uopo sarà versato all'Ente predetto un contributo, parte a carico dell'Amministrazione e parte a carico del salariato, nella misura e nelle modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Nello stesso provvedimento saranno altresì determinate la natura e la durata delle prestazioni da parte dell'Ente.

In via transitoria, e fino a quando non sarà emanato tale provvedimento, l'assistenza potrà essere affidata alla Federazione Fascista delle Casse Mutue Malattie dell'Industria, mediante apposita convenzione da stipularsi dal Ministero dell'Africa Italiana, sentito l'Ente Nazionale Fascista di Previdenza «Umberto I» e da approvarsi con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

La misura dei contributi da versare alla predetta Federazione, che saranno per metà a carico dell'Amministrazione e per metà a carico del salariato, sarà determinata nella stessa convenzione e non potrà comunque superare complessivamente la misura stabilita per l'assistenza ai lavoratori dell'industria privata.

## ART. 33.

Ai salariati a contratto o straordinari che in tale posizione abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo nell'Africa Orientale Italiana, spetta, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità di licen-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ziamento nella misura stabilita per gli operai temporanei nel Regno dal Regio decreto 7 giugno 1928-VI, n. 1536.

I servizi prestati senza interruzione in qualità di operaio temporaneo nella stessa o in altra Amministrazione, immediatamente seguiti dall'assunzione a contratto o viceversa, sono cumulabili agli effetti del computo dell'indennizzo, ove l'assunzione come salariato temporaneo ai sensi del Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, o di salariato a contratto ai sensi della presente legge avvenga previo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale il salariato proviene.

Il cumulo non è consentito per i periodi di servizio che abbiano già dato luogo a liquidazione e per i quali non compete diritto a liquidazione.

Non spetta indennizzo ai salariati licenziati per motivi disciplinari, per rimpatrio disposto dal competente Governo coloniale, per motivi di ordine pubblico, per allontanamento per motivi disciplinari, o per procedimento penale ed a quelli che abbiano comunque cessato dal servizio per loro volontà. Non spetta ugualmente a quelli il cui licenziamento sia immediatamente seguito dalla riassunzione in qualità di dipendente di ruolo dello Stato.

L'indennizzo è dovuto anche nel caso di morte del salariato e spetta alla vedova ed agli orfani.

## CAPO IX.

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

## ART. 34.

Per mancanza o cattiva condotta in servizio o fuori servizio possono essere inflitte ai salariati le seguenti punizioni disciplinari:

- a) multa;
- b) riduzione delle competenze;
- c) licenziamento per motivi disciplinari.

La multa viene inflitta per fatti che non abbiano carattere di gravità ed è commisurata ad una o più ore della paga giornaliera e della relativa indennità coloniale fino a un massimo di una giornata lavorativa.

La riduzione delle competenze è inflitta per fatti che abbiano carattere di gravità o che abbiano dato luogo a ripetute punizioni di multa. Essa va da un minimo di tre a un massimo di trenta giornate lavorative e comporta la riduzione a metà della paga e della relativa indennità coloniale.

Il licenziamento per motivi disciplinari si applica per fatti che abbiano carattere di particolare gravità o che abbiano dato luogo a ripetute punizioni di riduzione delle competenze.

L'applicazione delle punizioni di cui alle lettere a) e b) non esonera dall'obbligo del lavoro.

## ART. 35.

Le punizioni della multa o della riduzione delle competenze sono inflitte dal Capo dell'ente o del servizio dal quale i salariati dipendono.

Il licenziamento per motivi disciplinari è disposto dall'Amministrazione centrale o dagli organi da essa delegati nell'Africa Orientale Italiana e deve essere comunicato alla locale autorità di Governo, per gli eventuali provvedimenti di polizia.

I salariati sottoposti ad accertamenti ai fini disciplinari per fatti di particolare gravità possono essere provvisoriamente allontanati dal lavoro quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile nell'interesse del servizio o della disciplina.

Esauriti gli accertamenti, ove sia applicabile il licenziamento, esso ha effetto dalla data dell'allontanamento dal lavoro.

La posizione di allontanamento dal lavoro nei casi previsti dal presente articolo non può protrarsi per oltre 90 giorni per i salariati a contratto, e per oltre 45 giorni per i salariati straordinari; decorsi tali termini si procede al licenziamento previsto dalla lettera g) del precedente articolo 8.

## ART. 36.

Le punizioni superiori a 10 giorni di riduzione delle competenze sono inflitte, previa contestazione scritta degli addebiti, agli interessati, i quali possono presentare le loro giustificazioni scritte entro il termine di 5 giorni.

Per le punizioni della multa o della riduzione delle competenze fino a 10 giorni le contestazioni possono essere fatte verbalmente e le giustificazioni devono essere rese immediatamente.

Tutte le punizioni devono essere motivate e notificate in conformità del secondo comma del precedente articolo 8.

## ART. 37.

I salariati a carico dei quali sia stato spiccato mandato di cattura, e quelli che siano condannati a pena restrittiva della

libertà personale, sono senz'altro allontanati dal lavoro.

Ove contro i salariati sottoposti a procedimento penale non sia stato emesso mandato di cattura, l'allontanamento può essere disposto quando il loro intervento al lavoro sia ritenuto sconsigliabile nell'interesse del servizio e della disciplina.

Il licenziamento in seguito a condanna per delitto può essere disposto senza contestazione ed ha effetto dalla data dell'allontanamento dal lavoro.

In caso di procedimento per delitto, l'Amministrazione, non appena venga a conoscenza dell'ordinanza e sentenza definitiva emessa nei confronti dei salariati, prende in esame la loro posizione agli effetti disciplinari.

Nei casi di condanna a pena restrittiva della libertà personale i salariati che siano licenziati per motivi disciplinari o per altri motivi sono considerati allontanati dal lavoro durante la espiazione della pena.

La posizione di allontanamento dal lavoro nei casi previsti dal presente articolo non può protrarsi per oltre 90 giorni per i salariati a contratto, e per oltre 45 giorni per i salariati straordinari; decorsi tali termini si procede al licenziamento previsto dalla lettera g) del precedente articolo 8.

ART. 38.

I salariati allontanati dal lavoro in attesa di giudizio penale o di procedimento disciplinare perdono ogni competenza per tutta la durata dell'allontanamento; alla famiglia dei salariati a contratto può essere però concesso per non oltre trenta giorni un sussidio alimentare, non superiore alla metà della paga giornaliera, esclusa l'indennità coloniale ed ogni altra indennità.

In casi eccezionali, con l'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, tale sussidio alimentare può essere concesso per un ulteriore periodo di tempo, non eccedente il periodo suindicato.

Qualora ai salariati allontanati dal lavoro e successivamente riammessi non venga inflitta alcuna punizione, o la punizione applicata importi una perdita di competenze minore di quella derivata dal predetto allontanamento, è concesso loro un sussidio alimentare pari rispettivamente all'importo della paga ed alla indennità coloniale perduta durante il periodo di allontanamento, oppure allo stesso importo diminuito della perdita di competenze derivante dalla punizione inflitta.

In ogni caso da tale importo devono essere dedotte le somme eventualmente concesse a titolo di sussidio alimentare alla famiglia dei salariati a contratto.

I sussidi previsti dal presente articolo per i salariati allontanati dal lavoro o per le loro famiglie non si corrispondono nei casi di allontanamento per espiazione di pena o di allontanamento per procedimento penale nel quale l'Amministrazione non sia parte in causa.

ART. 39.

Il servizio di salariato a contratto che preceda o segua senza soluzione di continuità un servizio prestato in qualità di salariato temporaneo o di incaricato provvisorio, ai sensi del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, è considerato servizio da temporaneo agli effetti del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV n. 2383.

CAPO X.

DISPOSIZIONI FINALI  
E TRANSITORIE.

ART. 40.

L'indennità di disagiata residenza, le diarie di missione, il doppio decimo sul prezzo del biglietto di viaggio ed i compensi fissi dovuti in caso di viaggio per trasferimento o per altri motivi di servizio sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Tutte le altre competenze previste dalla presente legge si intendono già depurate delle predette riduzioni e comprensive degli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Le paghe e le altre competenze corrisposte al personale salariato sia a contratto che straordinario, sono sottoposte alle ritenute erariali applicate nel Regno ai salariati temporanei.

ART. 41.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana e che l'Amministrazione non ritenga di inquadrare come salariati a con-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

tratto o straordinari, saranno rimpatriati se trattasi di salariati temporanei, assunti in base alle disposizioni del Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e comandati nell'Africa Orientale Italiana; saranno licenziati col trattamento determinato all'atto dell'assunzione se trattasi di salariati assunti con altre modalità.

ART. 42.

Per il personale in servizio nell'Africa Orientale Italiana assunto a contratto tipo ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 1929-VII, n. 129, con mansioni che non siano proprie degli impiegati amministrativi, di ragioneria, tecnici e d'ordine, i contratti in corso resteranno in vigore fino alla scadenza e non potranno essere rinnovati.

Ai fini di coordinarle con le presenti norme, l'Amministrazione dell'Africa Italiana, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e con quella delle finanze provvederà a modificare le qualifiche della Tabella V allegata al decreto 30 aprile 1929-VII, n. 129.

Coloro che intendessero essere mantenuti in servizio anche dopo la scadenza dei contratti, dovranno, due mesi prima della scadenza stessa, presentare domanda per essere inquadrati nel personale salariato con le norme della presente legge. Se l'Amministrazione coloniale a suo giudizio insindacabile riterrà di accettare la domanda, il nuovo inquadramento potrà essere fatto, agli effetti dell'attribuzione della classe di paga, indipendentemente dalle limitazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 13, tenendo conto del trattamento precedentemente goduto. Il nuovo trattamento economico non potrà comunque superare complessivamente quello goduto all'atto dell'inquadramento.

A coloro che, per il disposto del precedente comma, saranno inquadrati con le norme della presente legge, è riconosciuto, agli effetti dell'indennizzo da corrispondere all'atto del licenziamento, il servizio prestato a contratto tipo senza soluzione di continuità. Ad essi, però, sarà trattenuto sull'importo della liquidazione della polizza combinata speciale, stipulata a mente dell'articolo 1 del Decreto ministeriale 2 gennaio 1931-IX modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1935-XIII, n. 1449, una somma pari a quella che avrebbero riscosso per il servizio prestato a contratto tipo se avessero goduto della indennità di licenziamento stabilita per gli operai temporanei nel

Regno dal Regio decreto-legge 7 giugno 1928-VI, n. 1536.

Questa somma dovrà essere versata all'Amministrazione coloniale dai salariati entro un mese dall'inquadramento con le norme della presente legge qualora essi volessero tenere la polizza continuando a versare in proprio tutti i premi relativi; in tale caso però, la consegna della polizza all'interessato sarà ritardata di un mese.

ART. 43.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale in servizio nell'Africa Orientale Italiana, assunto a contratto speciale a tempo indeterminato ai sensi del Regio decreto-legge 12 settembre 1935-XIII, n. 1816, con mansioni che non siano proprie degli impiegati amministrativi, di ragioneria, tecnici e d'ordine, sarà licenziato ove l'Amministrazione dalla quale esso dipende non ritenga di inquadrarlo tra i salariati a contratto o straordinari in base alle norme della presente legge.

Il predetto personale, se inquadrato tra i salariati a contratto o straordinari, conserverà titolo alla liquidazione dell'indennità di licenziamento eventualmente spettante per il servizio precedentemente prestato a contratto speciale a tempo indeterminato. Tale indennità verrà corrisposta all'atto della definitiva cessazione dal servizio, in aggiunta a quella cui il salariato avesse diritto in base alle norme della presente legge per il periodo successivo di servizio.

ART. 44.

Nel procedere all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 41, 42 e 43 le amministrazioni centrali hanno facoltà di derogare dall'osservanza delle disposizioni relative ai requisiti occorrenti per l'assunzione in qualità di salariato a contratto o straordinario.

ART. 45.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessa per le amministrazioni dello Stato la facoltà di comandare in Africa Orientale Italiana salariati temporanei in base alle disposizioni dell'articolo 187 del Regolamento approvato col Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

ART. 46.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge nonché quelle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

speciali emanate dalle singole amministrazioni o dai Governi coloniali per disciplinare la materia che forma oggetto della legge stessa.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano soltanto alla mano d'opera nazionale.

ART. 47.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni

di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 48.

Nulla è innovato per quel che concerne i salariati permanenti e gli incaricati stabili di cui al testo unico approvato col Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed al relativo Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni.

TABELLA N. 1.

PAGHE DEL PERSONALE SALARIATO NELL'AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

CATEGORIE NELLE QUALI SONO RIPARTITI I SALARIATI	CLASSE DI PAGA	PAGA ORARIA
Specializzati . . . . .	1 <sup>a</sup>	3.15
	2 <sup>a</sup>	3.30
	3 <sup>a</sup>	3.40
	4 <sup>a</sup>	3.50
	5 <sup>a</sup>	3.65
Qualificati . . . . .	1 <sup>a</sup>	2.60
	2 <sup>a</sup>	2.75
	3 <sup>a</sup>	2.85
	4 <sup>a</sup>	3 —
Comuni . . . . .	1 <sup>a</sup>	2.15
	2 <sup>a</sup>	2.30
	3 <sup>a</sup>	2.45
Manovali . . . . .	..	1.60
Carzoni . . . . .	..	1.30

TABELLA N. 2.

INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA  
DEL PERSONALE SALARIATO IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA.

LOCALITÀ DISAGIATE	MISURA GIORNALIERA DELLA INDENNITÀ DI DISAGIATA RESIDENZA	
	Operai specializzati e qualificati	Altre categorie di operai
<b>GOVERNO DELL'ERITREA.</b>		
Territorio del Commissariato della Dancalia e Aussa (esclusa la residenza costiera di Assab) . . . . .	6.50	5 —
Assab e territorio del Commissariato del bassopiano occidentale . . . . .	4.50	3.50
Territorio dei Commissariati del Bassopiano orientale e dei Paesi Galla . . . . .	3 —	2.50
Territorio dei Commissariati del Tigrài occidentale, del Tigrài orientale e di Macallè . . . . .	2 —	1.50
<b>GOVERNO DELL'AMARA.</b>		
Località al di sotto dei 1200 metri del territorio dei Commissariati dello Tzeghedè, di Gondar e del Semien, del Chemant e Tacussa, del Metemma e Quarà, del Basso Abbai e Dinder . . . . .	6.50	5 —
Territorio dei Commissariati di Gondar e del Semien, del Chemant e Tacussa, del Metemma e Quarà, del Basso Abbai e Dinder (escluse le località al di sotto dei 1200 metri) e dei Commissariati del Tana meridionale, del Buriè, del Goggiam, e Dega Damot, dell'Abbai e Bascillò, dell'Uag e Lasta, del Beghemeder e Belesa . . . . .	3 —	2.50
Territorio dei Commissariati dello Tzeghedè (escluse le località al di sotto dei 1200 metri) del Uollo, dell'Alto Bascillò e del Uorra Ilù . . . . .	2 —	1,50
<b>GOVERNO DELLO SCIOA.</b>		
Tutto il territorio . . . . .	4.50	3.50
<b>GOVERNO DEI GALLA E SIDAMA.</b>		
Località al di sotto dei 1200 metri dei Commissariati dell'Uollegà, dei Beni Sciangul, di Gore, del Caffa e Ghimira, dei Magi e Sciuro, di Bacco, dei Borana . . . . .	8 —	6.50
Tutto il rimanente territorio . . . . .	6.50	5 —
<b>GOVERNO DELL'HARAR.</b>		
Territorio dei Commissariati di Dire Daua e di Adama . . . . .	6.50	5 —
Territorio dei Commissariati degli Arussi, di Gobba e di Ghigner . . . . .	4.50	3.50
Territori dei Commissariati di Giggiga, Harar e del Cercer . . . . .	2 —	1.50
<b>GOVERNO DELLA SOMALIA.</b>		
Territori dei Commissariati dell'Ogaden, del Uebi Gestro, del Mudugh, dei Migiurtini e del Nogal . . . . .	6.50	5 —
Territorio dei Commissariati del Basso Giuba, dell'Alto Giuba, del Basso Uebi Scebeli, dell'Alto Uebi Scebeli (escluse le residenze costiere di Chisimaio, Brava, Merca, Mogadiscio) . . . . .	4.50	3.50
Mogadiscio, Merca, Brava e Chisimaio . . . . .	3 —	2.50

